

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati

*Criticità e modalità operative
per le attività in condominio*



Regione
Lombardia

ASL Bergamo



ANACI
BERGAMO



SEMINARIO: Sicurezza sul lavoro nel condominio - leggi, obblighi, cautele, opportunità

18/09/2015 - Sala Caravaggio - Centro Congressi della Fiera di Bergamo

ing. Nicola Pasta - Servizio PSAL ASL della Provincia di Bergamo

Cosa ha a che fare il mondo del condominio con il tema degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati?

Nei condomini che amministro sono presenti ambienti sospetti di inquinamento o confinati?


E se così fosse come mi devo comportare?
Quali responsabilità ho?

Proverò rispondere a queste domande senza addentrarmi in dettagli troppo tecnici e senza la pretesa di essere esaustivo



Ad integrazione delle prescrizioni generali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è stato emanato il [D.P.R. 177 del 14/09/2011.](#)

Publicato sulla Gazzetta ufficiale 260 del 08/11/2011, è entrato in vigore il 23/11/2011 e si compone di soli 4 articoli



Nota: nella presentazione verranno esaminati solo gli aspetti principali del Decreto, si rimanda ad una lettura completa del testo




Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

Articolo 1 - Comma 1

In attesa del complessivo sistema di qualificazione delle imprese, il D.P.R. 177/2011 disciplina il sistema di qualificazione di

- IMPRESE
- LAVORATORI AUTONOMI

destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati





Il D.P.R. 177/2011 si applica a chiunque svolga attività lavorativa:


- in ambienti sospetti di inquinamento: pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri
(come “definiti” nell’art. 66 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
- in ambienti confinati: tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio
(come “definiti” nell’allegato IV, punto 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Ai fini del presente documento per “*ambiente confinato*” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri)



“Ambiente confinati” sono tutti i luoghi che sono abbastanza ampi da permettere ad una persona di entrarci dentro per eseguire dei lavori, che non sono stati previsti perché ci si lavori all’interno e che hanno aperture di accesso e di uscita limitate, ristrette







Elementi da tenere in considerazione



Caratteristiche geometriche dell'ambiente

(spazio circoscritto, limitato, di dimensioni ridotte...)

Caratteristiche geometriche dell'accesso

(difficoltà di accesso e uscita apertura limitata, ristretta)

Destinazione d'uso

(spazio non destinato alla permanenza di lavoratori)

Aerazione naturale

(insufficiente ricambio d'aria)

Rischi presenti o indotti dalle lavorazioni effettuate

(principalmente agenti chimici ma anche rischi elettrici, rischi meccanici...)

**Possibile verificarsi di un evento incidentale importante
che può portare ad un infortunio grave o mortale**

Nei condomini possono essere ad esempio:

- Serbatoi dismessi di gasolio
- Stive dismesse di carbone o combustibili
- Fosse biologiche
- Cisterne di raccolta dell'acqua piovana
- Cisterne di riserva dell'acqua potabile



Cisterna fognaria





Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Serbatoio in CLS



ANACI
BERGAMO



Cisterne dismesse di gasolio interrate





Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Vasche



ANACI
BERGAMO





Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Cunicolo tecnico



ANACI
BERGAMO



Impianti, tubazioni di gas...




Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Fossa ascensore ???



ANACI
BERGAMO



**Spesso dipende dalle attività
che devono essere svolte**





Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Sottotetto ???



ANACI
BERGAMO



Alcune delle disposizioni previste dal D.P.R. 177/2011 si applicano esclusivamente ai datori di lavoro committenti.

Pertanto nel mondo del condominio il Decreto ha due diversi livelli di applicazione:




*Articolo 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati*

Articolo 2 - Comma 1

Qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei requisiti previsti dal regolamento

che assumono quindi valenza obbligatoria sia per il datore di lavoro committente, sia per l'appaltatore, sia per il lavoratore autonomo





PER TUTTE LE IMPRESE

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta esclusivamente da imprese che garantiscono l'integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di:

- valutazione dei rischi
- sorveglianza sanitaria
- misure di gestione delle emergenze



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

D.P.R. 177/2011

Requisiti per la qualificazione



ANACI
BERGAMO

Articolo 2 - Comma 1 - Lettera B

PER TUTTI I LAVORATORI AUTONOMI E LE IMPRESE FAMILIARI

Non più facoltà di beneficiare (come previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) ma obbligo di:

- *sorveglianza sanitaria*
- *formazione specifica*

Nota: valutare bene l'opportunità di affidare attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati a lavoratori autonomi



Ciascuna impresa deve avere personale esperto (*almeno 30% della forza lavoro con esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento*)

Tale esperienza deve necessariamente essere in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto





Regione
Lombardia

ASL Bergamo

D.P.R. 177/2011

Requisiti per la qualificazione



ANACI
BERGAMO

Articolo 2 - Comma 1 - Lettera D

Effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento



Non sono ancora stati definiti i contenuti che dovevano essere individuati con Decreto entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.P.R. 177/2011

Possesso e relativo addestramento all'uso di:

- dispositivi di protezione individuale
- strumentazione
- attrezzature di lavoro

idonei alla prevenzione dei rischi specifici dell'attività lavorativa per la quale è richiesta la prestazione





Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Dispositivi, strumentazione ed attrezzature di lavoro



ANACI
BERGAMO



... continua ...




Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Dispositivi, strumentazione ed attrezzature di lavoro



ANACI
BERGAMO





Regione
Lombardia

ASL Bergamo

D.P.R. 177/2011

Requisiti per la qualificazione



ANACI
BERGAMO

Articolo 2 - Comma 1 - Lettera F

Effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza









Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Addestramento sulle procedure di sicurezza



ANACI
BERGAMO





Regione
Lombardia

ASL Bergamo

Addestramento sulle procedure di sicurezza



ANACI
BERGAMO





Regione
Lombardia

ASL Bergamo

D.P.R. 177/2011

Requisiti per la qualificazione



ANACI
BERGAMO

Articolo 2 - Comma 1 - Lettere G e H

Rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di DURC ed integrale applicazione della parte economica e normativa prevista dalla contrattazione collettiva di settore





Articolo 2 - Comma 2

In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276



**Non previsto nel
condominio SENZA dipendenti**



Comunque sconsigliabile o da
monitorare con attenzione



*Articolo 3 - Procedure di sicurezza nel settore
degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati*

Articolo 3 - Comma 1

Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative tutti i lavoratori impiegati *...omissis...* devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti *...omissis...* e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività

**Non previsto nel
condominio SENZA dipendenti**



Una informativa risulta
comunque opportuna



Il tempo necessario affinché tutta l'attività di informazione da parte del datore di lavoro committente si concretizzi completamente deve essere tale da assicurare che avvenga l'effettivo trasferimento delle informazioni dal committente lavori a chi opera e in ogni caso tale tempo non può essere inferiore ad un giorno

**Non previsto nel
condominio
SENZA dipendenti**



In sostanza non è possibile iniziare l'attività lavorativa se non sono state fornite le indicazioni sui rischi almeno il giorno prima

- Caratteristiche geometriche
- Utilizzi precedenti
- Presenza di impianti tecnologici e relativa posizione dei dispositivi di intercettazione
- Pericoli di incendio presenti e dislocazione di eventuali dispositivi antincendio
-



**Informazioni desumibili
anche dal registro di
anagrafe condominiale ???**

Risulta comunque utile *informare anche i condomini e le imprese che potrebbero essere presenti* (imprese di pulizie, ascensoristi, elettricisti, idraulici) sulla tipologia di intervento, sul calendario, sugli orari e su eventuali comportamenti da adottare o meno



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

D.P.R. 177/2011



ANACI
BERGAMO

Articolo 3 - Comma 2

Il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adeguatamente formato, ed a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, *che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività* svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente



**Non previsto nel
condominio
SENZA
dipendenti**



Articolo 3 - Comma 3

Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco



Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza (?), vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione

L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

D.P.R. 177/2011



ANACI
BERGAMO

Articolo 3 - Comma 4

Il mancato rispetto delle previsioni del provvedimento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati



Individuare nel condominio e nelle
sue pertinenze tutti gli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati



Supporto tecnico



ATTENZIONE!
Attention! Achtung! Atención! Atentie! انتباه
AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO O CONFINATO

ACCESSO CONSENTITO AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO
DIVIETO DI INGRESSO SENZA MODULO AUTORIZZATIVO

 Cisterna n°..... Modello Capacità litri
Materiale..... Press. nom. bar
Costruttore..... Anno costr.
Inserire etichetta della sostanza contenuta 

VERIFICHE PRELIMINARI

Gli addetti all' accesso e alla manutenzione devono essere formati informati ed addestrati.
In caso di affidamento lavori le ditte ed i lavoratori autonomi devono essere qualificati ai sensi del DPR177/2011

PRIMA DEI LAVORI EFFETTUARE LE VERIFICHE PREVISTE DALLA PROCEDURA DI LAVORO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ciascun addetto, prima di accedere all'ambiente sospetto di inquinamento o confinato dovrà conoscere la procedura di lavoro e indossare i DPI previsti dalla stessa

LAVORI IN SICUREZZA

TUTTE LE ATTIVITÀ VANNO AUTORIZZATE.

I lavori vanno effettuati secondo la specifica procedura di lavoro e dopo la compilazione del modulo autorizzativo

GESTIONE EMERGENZE

 IN CASO DI EMERGENZA CHIAMARE IL NUMERO..... ED EFFETTUARE QUANTO PREVISTO DALLA PROCEDURA 

Predisporre apposita cartellonistica
per segnalare la presenza del rischio e/o garantire che questi spazi non siano facilmente accessibili



Individuare quali attività devono prevedibilmente essere svolte all'interno
ambienti sospetti di inquinamento o confinati individuati (lavaggio, pulizia,
manutenzione, sostituzione di componenti...)




Selezionare le imprese verificando che siano idonee dal punto di vista tecnico-professionale e QUALIFICATE per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati



Per effettuare tale verifica può anche essere utile acquisire ed allegare al contratto di appalto una dichiarazione dettagliata e circostanziata del datore di lavoro dell'impresa sul possesso dei requisiti previsti dal DPR 177/2011, comprensiva **della specifica procedura di sicurezza e dell'evidenza della formazione dei lavoratori**

Un modello di dichiarazione sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito dell'ASL di Bergamo nella sezione «Sicurezza sul Lavoro»

Indicare sul contratto il nominativo del
“rappresentante del datore di lavoro
committente”



Allegare al contratto evidenza
dell'avvenuta informativa dei
lavoratori

*Utile e consigliato anche nel
condominio senza dipendenti*

**GRAZIE A TUTTI
PER LA CORTESE ATTENZIONE**



In caso di dubbio ci si può rivolgere a:

ASL DI BERGAMO

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Sito internet: www.asl.bergamo.it

Posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@asl.bergamo.it

“Abbiamo bisogno di persone brave, non solo di brave persone”

Henry Ford

ing. NICOLA PASTA

Servizio PSAL dell'ASL della Provincia di Bergamo, Ufficio di Bergamo, Via Borgo Palazzo n°130

Tel. 035.22.70.521 - e-mail: npasta@asl.bergamo.it - nicolapasta@alice.it